

ALLEGATO

B

COMUNE DI BREGANZE

P.D.L. ALI' S.p.A.

DATA

10.05.2019

N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCALA

AGG.

FILE

ARCHITETTO LORENZO FRANCESCHINI

35127 PADOVA - VIA OLANDA 2 - Z.I.

T. 049 6988111 - F. 049 6988088

SAMA | STUDIO ARCHITETTURA MUTTIN ASSOCIATI

36064 MASON VICENTINO - VIA DELL'ARTIGIANATO 27

T. 0424 411172 - F. 0424 411171

COMMITTENTE



S.P.A.

VIA OLANDA 2

35127 PADOVA

**ZONA PRODUTTIVA PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE E DI COMPLETAMENTO
PIANO DI LOTTIZZAZIONE (P.D.L.) “ALÌ S.p.A.”**

N.T.A. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – AMBITO TERRITORIALE – DURATA DEL PIANO

Il territorio interessato dal Piano di Lottizzazione (P.D.L.) “ALÌ S.p.A.”, di cui le presenti N.T.A. fanno parte, è individuato catastalmente al foglio 10, mappali nn. 28, 224, 378, 379, 720, 825, 827, 829, 1041, 1044, 1046 e 1048, salvo diversi più precisi, individuati nell’elaborato grafico tav. 1. Cartografia, e interessa l’area oggetto dell’accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, individuata nel P.I. come “SUA Prod N. 7”, Ambito soggetto ad accordo tra soggetti pubblici e privati n. 4, che prevede la trasformazione dell’area di proprietà residua, a seguito dell’esproprio della SPV.

Art. 2 – INDIRIZZI DI PIANO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le presenti N.T.A. regolano esclusivamente la realizzazione del P.D.L. “ALÌ S.p.A.” e, oltre allo specifico art. 17 delle N.T.O. del P.I., relativo alle zone Produttive, sono previste specifiche norme per le modalità di attuazione degli interventi edilizi e urbanistici nell’ambito del piano di cui all’art. 1, finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali.

Nel dettaglio il piano si prefigge i seguenti obiettivi:

- dotazione di standard urbanistici;
- sviluppo di tipologie per le attività produttive, commerciali e terziarie.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si richiamano le disposizioni delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I. e del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) e del Piano di Classificazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 49 del 28/09/2001, come eventualmente aggiornato, nonché alle leggi Regionali e Statali di riferimento, vigenti alla data di approvazione del presente piano.

Nel caso vi fosse divergenza tra gli elaborati grafici e le misure o i dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le indicazioni delle Norme di Attuazione, e nel caso di contrasto nelle rappresentazioni cartografiche a scala diversa, prevalgono quelle del grafico a denominatore minore.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO ED EDIFICABILITÀ NELLO STESSO

Il P.D.L. prevede un unico lotto edificabile. All’interno di questo lotto è consentita la realizzazione di un edificio isolato purché realizzato all’interno del limite massimo edificabile indicato nelle tavole grafiche e ferma restando la superficie copribile massima definita dall’accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, pari a mq. 4.488.

Art. 4 – ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO

La realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire per le opere, previa stipula notarile della Convenzione Urbanistica. È consentito, in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante urbanistica modificazioni planimetriche tali da non snaturare l'impostazione progettuale del P.D.L., che non incidano significativamente sul dimensionamento globale degli insediamenti e sulla dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica, che dovranno in ogni caso essere superiori al minimo previsto dalla normativa del P.I. per l'area in questione.

Le varianti, che non rientrano tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo P.D.L. che aggiorni gli elaborati allo stato attuato.

Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della Convenzione e del Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione.

TITOLO II – NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE

Art. 5 – INTERVENTI EDILIZI

Gli interventi edilizi previsti verranno attuati mediante Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.) previo l'ottenimento degli atti autorizzativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6 – DESTINAZIONI D'USO

In base all'accordo pubblico-privato, definito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, l'area è destinata alle seguenti attività:

- esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, fino a 1.500 mq di superficie di vendita;
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

La zona oggetto di intervento, è inserita nelle "Zone produttive per attività industriali e artigianali di espansione e di completamento", ed è regolata, per quanto non in contrasto con l'accordo pubblico-privato, dall'art. 17 delle N.T.O. del P.I.

Il P.D.L. "ALÌ S.p.A." prevede la realizzazione di standard urbanistici a uso pubblico per l'insediamento di attività commerciali e di pubblico esercizio secondo le quantità minime previste dalla L.R. 50/2012 e s.m.i. e dall'art. 28 delle N.T.O. del P.I.; queste aree concorrono al calcolo della capacità edificatoria del lotto.

Art. 7 – SUPERFICIE COPRIBILE MASSIMA

La superficie copribile massima del lotto è definita dall'accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, ed è pari a 4.488 mq.

Rispetto alla definizione di "*Superficie coperta (SQ)*", definita dall'art. 9 delle N.T.O. del P.I., non concorrono alla determinazione della superficie coperta stessa gli aggetti con sbalzo fino a m 3,00; se superiori a tale limite costituiscono superficie coperta per la parte eccedente.

Art. 8 – ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO

L'altezza massima consentita per il fabbricato è pari a ml 10,00; possono superare i ml 10,00 solamente gli impianti tecnologici che si rendano necessari per l'attività, gli extra corsa dei vani scala per l'eventuale accesso alla copertura e gli extra corsa dei vani ascensore. Per la definizione di "*Altezza massima*" si rimanda a quanto previsto dall'art. 9 delle N.T.O. del P.I.

La quota di riferimento per le misurazioni delle altezze è quella di progetto indicata nella Tavola n. 6 del P.D.L.

Vengo fatti salvi i principi e i dettami della L.S. 311/2008, del D.Lgs. 115/2008 e del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. per l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.

Art. 9 – DISTANZE

Per le definizioni delle distanze si rimanda a quanto indicato dall'art. 9 delle N.T.O. del P.I.

La costruzione all'interno del P.D.L. dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) distanza dai confini di proprietà: la distanza dai confini di proprietà privata pari a metà dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 5,00 ml; è consentita la costruzione a distanze inferiori dai limiti di proprietà previo assenso

notarile del proprietario confinante, nel rispetto comunque delle distanze minime tra fabbricati;

b) distacco tra i fabbricati: la distanza tra gli edifici deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 ml. Le distanze tra fabbricati non si applicano tra corpi di fabbrica dello stesso edificio;

c) distanza dalle strade: 10,00 ml;

d) distanza dalle aree destinate a standard e viabilità previste dal P.D.L.: gli standard pubblici o vincolati ad uso pubblico previsti dal P.D.L. e gli standard privati non impongono distanze da rispettare;

e) distanza dei manufatti speciali: i manufatti speciali, quali cabina di trasformazione ENEL, cabina di riduzione della pressione del gas, ecc., non sono soggetti al rispetto della distanza minima dai confini, dalle strade e dei distacchi tra fabbricati, fatte salve le norme di Codice Civile e di Codice della Strada.

Art. 10 – STANDARD URBANISTICI

Il P.D.L. individua e quantifica gli standard di progetto, in conformità a quelli minimi previsti dall'art. 28 delle N.T.O. del P.I., per attività commerciali, in quanto superiori a quelli per attività produttive, definiti dallo stesso articolo. Tali standard saranno vincolati a uso pubblico con specifico atto unilaterale di vincolo che disciplinerà gli orari di fruizione dei parcheggi, le modalità di accesso e gli oneri di manutenzione delle aree.

All'interno dell'ambito del P.D.L., oltre agli standard sopra citati, ma esternamente all'area produttiva-commerciale, è prevista dall'accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, un'area a verde e parcheggio pubblico, per una superficie complessiva minima di mq 3.561, che verrà ceduta al Comune di Breganze, oltre alla viabilità pubblica di collegamento alla rotatoria esistente su Via dell'Artigianato.

Le definizioni planimetriche delle aree a standard (parcheggio e verde) indicate nella tavola di dimensionamento del Piano sono modificabili solo per adattamenti che si rivelassero necessari in sede di progettazione esecutiva e/o materiale delle opere di urbanizzazione, rimanendo inalterate le superfici e le destinazioni delle aree a standard.

La sistemazione interna al lotto con i relativi standard andrà allegata, con opportuni elaborati grafici, alla domanda di Permesso di Costruire o altro previsto dalla normativa vigente al momento dell'attuazione dell'intervento edilizio richiesto.

Art. 11 – COSTRUZIONI INTERRATE E ACCESSORIE

È sempre consentito, nel rispetto delle vigenti disposizioni, la costruzione di parti interrato, previo recupero della superficie a standard se prevista dalla destinazione d'uso dei locali realizzati.

Art. 12 – MANUFATTI SPECIALI

Trattandosi di un'area per l'insediamento di attività produttive o simili per le quali è ipotizzabile un elevato consumo di energia elettrica, gas, ecc. è consentita l'installazione di volumi tecnici destinati alla consegna, misurazione e trasformazione di queste utenze. Tali manufatti, come altri manufatti simili eventualmente necessari, a titolo di esempio la cabina di riduzione del gas metano, sono da considerarsi volumi tecnici e non concorrono al calcolo della SC (Superficie Coperta) o della SLP (Superficie Lorda di Pavimento), non sono soggetti al rispetto della distanza minima dai confini e dei distacchi tra fabbricati, fatte salve le norme di Codice Civile e di Codice della Strada.

TITOLO III – NORME TIPOLOGICHE

Art. 13 – TIPOLOGIA

Il tipo di costruzione consentita è, indicativamente, di tipo isolato, secondo le esigenze produttive e logistiche dell'azienda, purché all'interno del limite massimo edificabile indicato nelle tavole grafiche e ferma restando la superficie copribile massima prevista dalle presenti norme.

La distribuzione e la composizione volumetrica indicata nelle tavole di progetto del presente P.D.L. ha valore indicativo.

Art. 14 – MATERIALI DI FINITURA

Considerata la destinazione d'uso dell'area e dell'edificio che si andrà a insediare, che può prevedere tecniche costruttive anche specialistiche e/o con un marcato carattere rappresentativo, i tamponamenti esterni del fabbricato, oltre che in muratura tradizionale intonacata, potranno essere realizzati con pannelli in calcestruzzo prefabbricati, in calcestruzzo a vista, con tavelle in cotto, con rivestimenti in marmo o legno, metallo e vetro. Sono ammessi inoltre l'inserimento di grigliati e frangisole in metallo o altro materiale in sintonia con l'edificio. Fatto salvo l'eventuale parere e autorizzazione degli enti competenti è possibile l'utilizzo di facciate retro-illuminate e/o schermi a led.

Art. 15 – FORI FINESTRA E FACCIATE CONTINUE

Considerata la destinazione d'uso dell'area e dell'edificio che si andrà a insediare, che può prevedere tecniche costruttive anche specialistiche e/o con un marcato carattere rappresentativo, è consentito l'uso di proporzioni e forme dei fori finestra anche diversi rispetto alla tradizione locale, nonché la realizzazione di facciate continue.

Art. 16 – CANNE FUMARIE, SFIATI, CISTERNE E ALTRE CONDOTTE E IMPIANTI

Considerata la destinazione d'uso dell'area e dell'edificio che si andrà a insediare, con la necessità di prevedere impianti di riscaldamento, ventilazione e/o legati al ciclo produttivo tali da necessitare strutture e canalizzazioni per l'evacuazione e trattamento di fumi, aria e vapori, anche di importanti dimensioni, è consentita la loro realizzazione anche esternamente al fabbricato, in copertura e oltre il limite del tamponamento di facciata dello stesso. Il loro inserimento dovrà essere defilato alla vista da spazi pubblici o di uso pubblico e dal complesso del Molino Micheletto e opportunamente schermato.

La posa in opera di serbatoi per acqua e combustibili liquidi o gassosi o altri contenitori simili è consentita fuori terra solo se è tecnicamente impossibile o eccessivamente difficoltoso realizzarla interrata e, in ogni caso, la collocazione deve essere possibilmente defilata alla vista da spazi pubblici o di uso pubblico e dal complesso del Molino Micheletto e opportunamente schermata.

Tali opere sono configurabili come volumi tecnici e/o manufatti speciali.

TITOLO IV – SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI

Art. 17 – TUTELA AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 17 delle N.T.O. del P.I, il progetto edilizio e l'edificazione sul lotto dovrà prevedere la realizzazione di:

- una fascia a verde piantumata all'interno della proprietà privata di almeno 10 ml di larghezza media lungo il margine orientale dell'area di intervento, verso la Roggia di Breganze e il molino Micheletto;
- una piantumazione alberata al margine settentrionale dell'area di intervento lungo la strada del Mulino in area privata.

Sui lati est e nord dell'area sono previste, inoltre, delle aree verdi di mitigazione piantumate, come prescritto dall'art. 17 delle NTO del P.I. Il rispetto di queste prescrizioni sarà ottenuto con la messa a dimora di una varietà eterogenea di essenze arboree, costituite da arbusti e alberi a medio-alto fusto. In particolare si provvederà all'impianto di alberi di Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Olmo campestre (*Ulus carpinifolia*), Salici (*Salix*) e arbusti di Biancospino (*Crataegus monogyna*), Ligustro volgare (*Ligustrum vulgare*), Sanguinella (*Cornus sanguinea*) e Prunus spp (*Prunus persica*).

L'attuazione dell'intervento è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 2 del 23.01.2018, che recepisce le seguenti prescrizioni VInCA:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalata ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalantina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*;
- di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri.

Il rispetto delle suddette prescrizioni dovrà essere verificato e documentato, per il tramite del Comune, dandone adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, come prescritto con parere n. SPV-SPV-1246-18-GDA-pdl del 16.03.2018 di SPV-SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA, ente gestore dell'area del casello a confine con l'area di intervento, si dovrà prevedere un sufficiente spazio utile alla piantumazione delle mitigazioni ambientali tra la strada di accesso e l'area in servitù per la posa dei sottoservizi con la messa a dimora di essenze arboree che possiedono caratteristiche e sesto d'impianto paragonabili a quelle impiegate nella tratta della Superstrada Pedemontana Veneta prossima all'area in oggetto (tav. 3 Stato di fatto. Prescrizioni progettuali SPV (Superstrada Pedemontana Veneta)).

Infine, come indicato nel Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 27252 del 23.10.2018, relativo alla verifica di compatibilità paesaggistica del progetto, da realizzarsi in area in fascia di rispetto dalle acque pubbliche D.Lgs 42/2004, si prevede la messa a dimora, nell'area verde oggetto cessione, compresa nella fascia di rispetto, di essenze arboree del tipo Acero Riccio (*Acer platanoides*), la realizzazione del percorso ciclo-pedonale in calcestruzzo di collegamento alla pista ciclabile realizzata dal Comune, che

collega tramite Strada del Molino da un lato l'argine del Torrente Astico e dall'altro il Parco di Baden-Powell, e la delimitazione dei posti auto dei parcheggi con betonelle drenanti di tipo colorato.

Art. 18 – SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI

Per quanto riguarda i materiali impiegati nella realizzazione delle opere di sistemazione degli spazi esterni dell'area di intervento si prevede che la strada di accesso venga realizzata in asfalto e delimitata da cordonate in calcestruzzo. Gli spazi a parcheggio siano realizzati con un pavimentazione drenante in cls vibrocompresso di varia colorazione e delimitati anch'essi da cordonate a raso. Le essenze arboree, previste per l'ombreggiatura, che verranno messe a dimora saranno della varietà: Ginkgo (*Ginkgo Biloba*), lungo il corso della strada di accesso, e Bagolaro (*Celtis Australis*), per le aree a parcheggio. L'arredo urbano, costituito da panchine e cestini, sarà di forma semplice. Le panchine potranno essere realizzate in calcestruzzo. I cestini previsti saranno in metallo.

Verranno, infine, predisposte un numero adeguato di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, come previsto dalla normativa specifica (applicazione del D.Lgs. 257/2016).

Art. 19 – DECORO E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE

Le superficie scoperte possono essere utilizzate per attività connesse con la produzione solo dopo aver assolto agli obblighi minimi relativi al reperimento degli standard privati e/o pubblici a seconda dei singoli casi.

Gli spazi scoperti, del lotto edificato e non, dovranno comunque rispettare nel loro aspetto il decoro urbano compatibilmente con la destinazione di zona produttiva in cui sono inseriti e devono pertanto essere convenientemente sistemati e, ove possibile, erborati.

Art. 20 – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEL LOTTO E DELLA COSTRUZIONE

Le acque meteoriche provenienti dall'area edificabile e dall'edificio in essa costruito possono essere smaltite tramite la rete di acque bianche e le opere di mitigazione idraulica predisposte come opera di urbanizzazione sulle aree a standard e all'interno dell'area stessa, come indicato nelle tavole di progetto e nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 39 commi 3, 4, 5 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.) per le parti riguardanti rispettivamente il trattamento delle acque di prima pioggia e l'estensione delle superfici impermeabilizzate. (tav. 10. Stato di progetto. Rete di smaltimento acque bianche. Opere di mitigazione idraulica)

Art. 21 – RECINZIONI E PASSI CARRAI

Le recinzioni dovranno essere prevalentemente di tipologia trasparente (reti metalliche, ringhiere, grigliati e pannelli metallici, stanti in metallo) e avere un'altezza massima di 2,50 m. (di cui 1,0 m. pieno) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a ml. 3. In corrispondenza degli accessi sono consentite soluzioni architettoniche diverse con modesti tratti in muratura piena.

Il progetto della recinzione dovrà inoltre indicare i manufatti per l'alloggiamento dei contatori, secondo le prescrizioni dei vari Enti gestori dei servizi, che dovranno, per quanto possibile, essere raggruppati e protetti alla vista con manufatti

metallici o con finiture simili alle caratteristiche utilizzate per la recinzione, al fine di ottenere un inserimento armonico degli stessi nel disegno della recinzione.

I portoni degli accessi carrai e pedonali potranno essere posti in allineamento alla recinzione, se dotati di sistema di apertura automatica con comando a distanza, dovranno avere il profilo superiore allo stesso livello della recinzione ed essere realizzati con finiture simili alle caratteristiche utilizzate per la recinzione.

Le recinzioni ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza per le persone.

Possono essere autorizzate recinzioni e cancelli che prevedano l'uso di soluzioni architettoniche, materiali e altezze diversi da quelle indicate che dovranno essere valutate caso per caso. In tal caso dovrà essere presentata una richiesta di Permesso di Costruire.

L'accesso al lotto indicato nelle tavole di piano non è vincolante; in fase di progettazione esecutiva del fabbricato e delle recinzioni sarà possibile variare la posizione e il numero degli accessi a condizione di non diminuire la superficie degli standard necessari e di modificare a spese del richiedente le eventuali opere già eseguite anche dopo il collaudo. L'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale costituisce anche variazione degli accessi di piano.

Padova / Mason Vicentino, 10.05.2019

I Progettisti

architetto Franceschini Lorenzo

architetto Muttin Massimo

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito territoriale – Durata del piano	pag. 1
Art. 2 – Indirizzi di piano e campo di applicazione della normativa	pag. 1
Art. 3 – Individuazione del lotto ed edificabilità nello stesso	pag. 1
Art. 4 – Attuazione del Piano Urbanistico	pag. 2

TITOLO II – NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE

Art. 5 – Interventi edilizi	pag. 3
Art. 6 – Destinazioni d'uso	pag. 3
Art. 7 – Rapporto di copertura	pag. 3
Art. 8 – Altezza massima del fabbricato	pag. 3
Art. 9 – Distanze	pag. 3
Art. 10 – Standard urbanistici	pag. 4
Art. 11 – Costruzioni interrato e accessorie	pag. 4
Art. 12 – Manufatti speciali	pag. 4

TITOLO III – NORME TIPOLOGICHE

Art. 13 – Tipologia	pag. 5
Art. 14 – Materiali di finitura	pag. 5
Art. 15 – Fori finestra e facciate continue	pag. 5
Art. 16 – Canne fumarie, sfiati, cisterne e altre condotte	pag. 5

TITOLO IV – SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI

Art. 17 – Tutela ambientale	pag. 6
Art. 18 – Sistemazione degli spazi esterni	pag. 7
Art. 19 – Decoro e manutenzione delle superfici scoperte e delle urbanizzazioni	pag. 7
Art. 20 – Smaltimento acque meteoriche del lotto e delle costruzioni	pag. 7
Art. 21 – Recinzioni e passai carrai	pag. 7